

Obbligazioni solidali, surrogazione e regresso: le Sezioni Civili nella Cassazione n. 16835/2026

Commento a Cassazione civile, Sezione Terza, sentenza 29 maggio 2026, n. 16835

[Attilio Taverniti](#) — Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Aggiornato al 31 luglio 2026. Nota a sentenza in materia di Diritto Civile ed Obbligazioni.

Abstract: Con la sentenza 29 maggio 2026, n. 16835, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha riaffermato con ampiezza di argomentazioni la netta distinzione dogmatica, strutturale e prescrittiva intercorrente tra l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. ed il diritto di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. spettanti al coobbligato solidale che abbia adempiuto l'intera prestazione in favore del creditore comune. La Suprema Corte ha chiarito che, mentre la surrogazione legale realizza una successione a titolo particolare nel medesimo diritto di credito del creditore accipiente (trasferendone garanzie, privilegi ed il termine di prescrizione originario), l'azione di regresso fa sorgere un diritto di credito autonomo, nuovo ed indipendente, il cui termine prescrittivo decennale (art. 2946 c.c.) decorre esclusivamente dalla data del pagamento solutorio effettivo. Il saggio esamina le ricadute operative di tale orientamento sul contenzioso civile, bancario e societario.

Abstract: In ruling n. 16835 of May 29, 2026, the Third Civil Section of the Italian Court of Cassation reaffirmed the sharp dogmatic and procedural distinction between the right of recourse under Article 1299 of the Civil Code and legal subrogation under Article 1203 n. 3 of the Civil Code available to a joint debtor who satisfies the entire debt. The Supreme Court clarified that while legal subrogation causes a singular succession to the creditor's original right (transferring security rights, privileges, and the original limitation period), recourse creates a new, independent claim for contribution whose 10-year statute of limitations under Article 2946 runs solely from the date of actual payment. This note analyzes the practical impact of this decision on civil, banking, and corporate litigation.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Autonomia del regresso:** L'azione ex art. 1299 c.c. genera un diritto nuovo, il cui termine prescrittivo decennale decorre dal pagamento.
- **Successione nella surrogazione:** La surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c. subentra nello stesso diritto del creditore con le relative garanzie.



- **Differenza dei termini:** Nel regresso la prescrizione inizia al saldo; nella surrogazione prosegue il termine originario del credito primario.
- **Cumulo facoltativo:** Il coobbligato solvens può scegliere di esercitare la surrogazione o il regresso secondo convenienza strategica.

Principio di Diritto della Cassazione n. 16835/2026

«Nelle obbligazioni solidali passive, il coobbligato che abbia adempiuto l'intera prestazione vanta verso gli altri condebitori sia il diritto di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c., sia il diritto di regresso pro quota ex art. 1299 c.c. Trattasi di rimedi concettualmente ed operativamente distinti: la surrogazione determina la successione a titolo particolare nel medesimo rapporto obbligatorio originario, subentrando il solvens nelle garanzie e nei privilegi del creditore e sottostando al termine di prescrizione applicabile al credito primario; il regresso attribuisce invece un diritto di credito autonomo ed originario, regolato dalla prescrizione ordinaria decennale il cui dies a quo decorre esclusivamente dal momento dell'effettivo adempimento solutorio.»

01. L'inquadramento dogmatico dell'obbligazione solidale e delle tutele del solvens

1.1 — La struttura della solidarietà passiva (art. 1292 c.c.) ed il principio di parziarietà nei rapporti interni

Nel diritto delle obbligazioni e dei contratti, l'istituto della solidarietà passiva disciplinato dall'[art. 1292 c.c.](#) costituisce lo strumento principale di rafforzamento della garanzia del creditore. L'obbligazione è in solido quando più debitori sono tenuti tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera tutti gli altri¹.

La storia della solidarietà passiva nel diritto privato occidentale evidenzia una profonda evoluzione concettuale. Nel diritto romano classico, l'obbligazione correa (*obligatio correalis*) si distingueva dall'obbligazione solidale in senso stretto a seconda che l'estinzione operata da un condebitore

estinguere l'intero debito ipso iure o richiedesse una specifica attribuzione di azione. Il Codice Civile italiano del 1942 ha unificato la disciplina, sancendo all'art. 1294 c.c. la presunzione generale di solidarietà passiva tra più condebitori tenuti per la medesima prestazione, salvo che dal titolo o dalla legge risulti diversamente.

Se nei rapporti esterni verso il creditore la prestazione ha carattere unitario e totale, nei rapporti interni tra i coobbligati l'obbligazione si divide in parti che si presumono eguali, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (art. 1298 c.c.). Il debitore che paga l'intero non fa altro che estinguere il debito verso il creditore, ma acquisisce un diritto di rivalsa nei confronti degli altri condebitori per le rispettive quote di spettanza.

La distinzione tra il fascio di rapporti esterni ed il rapporto interno rappresenta il pilastro dogmatico sul quale si innestano i due tradizionali rimedi accordati dal Codice Civile al coobbligato adempiente: la surrogazione legale nei diritti del creditore ex art. 1203 n. 3 c.c. e l'azione di regresso ex art. 1299 c.c.

1.2 — I due binari di tutela: surrogazione nei diritti del creditore e regresso pro quota

La compresenza dei due rimedi della surrogazione legale e del regresso ha alimentato nei decenni un vivace dibattito in dottrina ed in giurisprudenza sulla loro fungibilità o diversità strutturale. Sebbene entrambi i rimedi abbiano l'effetto pratico di consentire al debitore solvens di recuperare le somme anticipate per conto dei condebitori, i presupposti genetici e le conseguenze giuridiche sono profondamente dissimili².

La surrogazione legale operante ex art. 1203 n. 3 c.c. in favore di chi, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, costituisce un fenomeno di **successione a titolo particolare nel credito**: l'obbligazione originaria non si estingue dal lato soggettivo passivo-attivo, ma si trasferisce al solvens che subentra nelle medesime posizioni giuridiche, nelle garanzie reali e personali ed a tutte le eccezioni spettanti al creditore originario.

Diversamente, l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. dà vita ad un **diritto di credito autonomo, nuovo ed originario** che sorge in capo al debitore solvens nel momento stesso in cui questi esegue il pagamento estintivo. Il regresso non è una prosecuzione del credito primario, ma una nuova pretesa restitutoria fondata sul principio dell'indebito arricchimento dei coobbligati liberati dall'adempimento altrui.

Mentre l'azione surrogatoria presuppone l'invarianza del rapporto obbligatorio sotto il profilo oggettivo e la sostituzione del creditore soddisfatto con il solvens, l'azione di regresso scaturisce dall'estinzione del rapporto esterno e dalla nascita di un nuovo rapporto obbligatorio interno avente ad oggetto il rimborso delle quote di spettanza individuale dei singoli coobbligati.

02. Il fatto di causa e l'iter processuale fino alla Cassazione n. 16835/2026

2.1 — La controversia sull'escussione del coobbligato ed il decorso della prescrizione

La controversia giunta all'esame della Suprema Corte trae origine da un complesso contenzioso bancario e fideiussorio. Un coobbligato solidale per un ingente debito derivante da un contratto di finanziamento bancario stipulato in favore di una società commerciale aveva provveduto all'integrale estinzione del debito nei confronti dell'istituto di credito mutuatario a seguito dell'escussione della garanzia.

Decorsi circa otto anni dalla data del pagamento solutorio, il debitore adempiente agiva in giudizio contro gli altri coobbligati in via di regresso ex art. 1299 c.c. per ottenere la restituzione delle rispettive quote pro quota. I convenuti si costituivano in giudizio eccependo la prescrizione dell'azione: secondo la loro prospettazione, trattandosi di un credito originariamente soggetto a termine di prescrizione breve (quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.) relativo agli interessi ed agli accessori del mutuo bancario, l'azione del solvens si sarebbe già prescritta decorrenti cinque anni dalla scadenza delle singole rate del finanziamento originario.

La difesa dei coobbligati sosteneva infatti che la prescrizione dovesse essere calcolata a partire dalla scadenza dei singoli crediti azionabili dalla banca mutuante, e che la surrogazione legale non potesse riaprire un termine prescrittivo decennale autonomo.

2.2 — La pronuncia della Corte d'Appello e la censura di legittimità

La Corte d'Appello adita accoglieva l'eccezione dei condebitori convenuti, ritenendo che il debitore solvens si fosse surrogato nel medesimo credito della banca e fosse pertanto soggetto allo stesso

termine prescrittivo breve proprio dell'obbligazione primaria.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il debitore adempiente, denunciando la violazione degli artt. 1203, 1299 e 2946 c.c. Il ricorrente evidenziava che l'azione da lui proposta era un'azione di regresso e non un'azione surrogatoria, con la conseguenza che il termine di prescrizione applicabile non era quello del credito originario, bensì il termine ordinario decennale decorrente esclusivamente dalla data del saldo estintivo.

Si censurava la decisione di merito per aver sovrapposto ed omologato la disciplina della surrogazione legale con quella dell'azione di regresso, ignorando il principio di autonomia del diritto di rivalsa del coobbligato adempiente.

03. Il principio di diritto espresso dalla Terza Sezione Civile

3.1 — La natura derivativo-successoria della surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c. ed la sorte dei diritti accessori

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026, ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia d'appello con rinvio e fissando principi di primaria rilevanza dogmatica².

La Suprema Corte ha ribadito che la surrogazione legale del coobbligato ex art. 1203 n. 3 c.c. costituisce una vicenda modificativa del lato attivo del medesimo rapporto obbligatorio. Il solvens subentra nel medesimo diritto del creditore originario ed eredita tutte le garanzie reali (ipotetiche o pignoratorie) ed i privilegi che assistevano il credito originario ai sensi dell'art. 1204 c.c.

Quale inevitabile rovescio della medaglia della successione a titolo particolare, l'azione surrogatoria resta esposta a tutte le eccezioni opponibili al creditore primario ed è soggetta al medesimo termine di prescrizione applicabile al rapporto originario, il cui decorso prosegue senza soluzione di continuità dal momento dell'esigibilità originaria.

La surrogazione trasferisce le garanzie originarie ma fa proseguire la prescrizione primaria; il regresso genera un credito nuovo il cui termine decennale nasce al pagamento.

3.2 — La natura originario-autonoma del regresso ex art. 1299 c.c. ed il termine di prescrizione

Diversamente, la Cassazione ha chiarito che l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. ha natura di diritto di credito autonomo ed originario. Esso nasce solo a seguito ed in virtù dell'adempimento compiuto dal solvens che abbia liberato gli altri coobbligati nei confronti del creditore comune.

Ne consegue che il dies a quo della prescrizione dell'azione di regresso coincide inesorabilmente con il momento in cui l'adempimento è stato effettuato. Non ha alcuna rilevanza la diversa durata o la prescrizione del credito originario vantato dal terzo accipiente. L'azione di regresso è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., che comincia a decorrere soltanto dal giorno del saldo effettivo del debito.

Il coobbligato adempiente dispone pertanto di una facoltà di scelta: ove intenda avvalersi dei privilegi o delle ipoteche originariamente iscritte dal creditore a garanzia del debito primario, potrà azionare la surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c., subendo però la prescrizione ed le eccezioni originarie; ove invece preferisca fruire di un termine di prescrizione decennale autonomo e svincolato dalle vicende del credito primario, potrà agire in via di regresso ex art. 1299 c.c.

Nella tabella riassuntiva seguente si evidenziano le differenze strutturali e di disciplina tra i due istituti confermate dalla decisione n. 16835/2026.

PROFILO DOGMATICO	SURROGAZIONE LEGALE (ART. 1203 N. 3 C.C.)	REGRESSO PRO QUOTA (ART. 1299 C.C.)
Natura Giuridica	Successione a titolo particolare nel credito originario del creditore.	Diritto di credito nuovo, autonomo ed originario derivante dal pagamento.
Garanzie e Privilegi	Si trasferiscono al solvens ipoteche, pegni e privilegi del credito primario.	Nessun trasferimento automatico di garanzie reali salvo nuove garanzie.
Termine di Prescrizione	Medesimo termine del credito originario (prosegue il tempo già decorso).	Termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. decorrente dal pagamento.
Opponibilità Eccezioni	Opponibili tutte le eccezioni relative al rapporto originario con il creditore.	Opponibili solo le eccezioni personali al rapporto interno tra coobbligati.

04. Risvolti operativi per il contenzioso civile e bancario

4.1 — La scelta della strategia processuale tra azione surrogatoria e regresso

La pronuncia delle Sezioni Civili n. 16835/2026 offre importanti indicazioni strategiche per l'avvocato che assista un fideiussore, un garante o un coobbligato solidale che abbia eseguito il pagamento estintivo.

Qualora il credito originario sia assistito da ipoteche di grado favorevole, privilegi speciali o garanzie personali forti, al solvens converrà agire in via di **surrogazione legale** ex art. 1203 n. 3 c.c. per avvalersi delle medesime garanzie ed escutere con prelazione i beni dei coobbligati, a condizione che il termine prescrittivo del credito primario non sia imminente o già decorso.

Viceversa, qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dall'insorgenza del credito primario o quando si sia in presenza di crediti soggetti a prescrizione breve (come i crediti per risarcimento danni

o per prestazioni periodiche bancarie), la scelta obbligata e vincente sarà quella dell'**azione di regresso** ex art. 1299 c.c., la quale garantisce un termine decennale nuovo di zecca decorrente dall'effettiva data dell'esborso solutorio.

4.2 — Opponibilità delle eccezioni da parte dei coobbligati ed interruzione della prescrizione

La Corte ha altresì precisato le regole in tema di interruzione della prescrizione e di opponibilità delle eccezioni. L'atto di messa in mora o la richiesta di pagamento formulata dal creditore primario contro uno dei coobbligati interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri ex art. 1310 c.c., ma tale effetto interruttivo giova al solvens solo nell'ambito dell'azione surrogatoria.

Nell'azione di regresso, il solvens deve provvedere autonomamente ad erigere atti interruttivi della prescrizione (diffide o atti di citazione) diretti ai coobbligati prima dello scadere del decennio dal pagamento, a pena di decadenza dalla rivalsa restitutoria.

Sul piano processuale, la chiamata in causa dei coobbligati da parte del solvens può avvenire sia mediante intervento in causa nello stesso giudizio promosso dal creditore sia attraverso un giudizio autonomo incardinato dinanzi al giudice competente per valore e per territorio. L'integrazione del contraddittorio assicura l'opponibilità del giudicato a tutti i condebitori in solido.

05. Conclusioni

La sentenza n. 16835/2026 della Terza Sezione Civile costituisce un punto fermo di straordinario nitore teorico ed applicativo.

Affermando la netta autonomia del regresso rispetto alla surrogazione legale, la Suprema Corte assicura al coobbligato adempiente una tutela piena e temporalmente definita, salvaguardando al tempo stesso la certezza dei rapporti giuridici ed il principio di solidarietà nei rapporti interni ed esterni.

L'insegnamento nomofilattico rafforza la chiarezza del sistema delle obbligazioni solidali, fornendo un presidio di certezza indispensabile per il corretto funzionamento delle garanzie bancarie e del credito commerciale.

La netta riaffermazione dell'autonomia dell'azione di regresso risponde al principio generale di giustizia distributiva tra condebitori, impedendo che l'inerzia o la prescrizione maturata nel rapporto esterno possa tradursi nell'ingiusto arricchimento del coobbligato che non ha contribuito all'estinzione del debito comune.

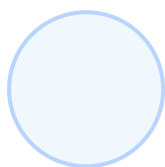
Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice Civile — Artt. 1203 (n. 3), 1204, 1292, 1298, 1299, 1310 e 2946 c.c.

Giurisprudenza citata

1. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8620. Struttura delle obbligazioni solidali nei rapporti interni ed esterni.
2. Cassazione civile, Sez. III, sentenza 29 maggio 2026, n. 16835. Oggetto del presente commento. Differenze tra surrogazione legale e regresso ex art. 1299 c.c.
3. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 14 marzo 2024, n. 6872. Decorrenza della prescrizione dell'azione di regresso nelle garanzie personali.



A cura di:

Attilio Taverniti

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza, si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d'impresa.